EDITTO

Del Rè Christianissimo

CONTRO

Gli Duelli, e Rincontri.

EDITTO

DEL RE'
CHRISTIANISSIMO
LVIGI XIV.

CONTRO
Gli Duelli, e Rincontri.

All'Illustriss. e Reuerendiss. Sig.

ABB. EVANGELISTA
DE I CONTI GRASSI,
Prouosto della Metropolitana
di Bologna.

IN BOLOGNA, MDC.LXXII.

Per gli Eredi del Barbieri. Con lic. de'Super.
Ad instanza di Gio. Fran. Dauico Torrini.

ILLVSTRISSIMO,
E REVERENDISS. SIG.
Sig. e Padron Colendiss.

On istimerò, cred'io, di douer incorrere ne i biasmi della Censura, per hauer presentato à V. S. Illustriss. Caualiere di professione Ecclesiastico, l'Editto del Rè Christianissimo Luigi XIV. contro gli Duelli, e Rincontri. L'ossequio, che per douuti rispetti indelebile io le professo, si come mi fà in ogni tempo riuerente, così mi rende in ogni occasione diuoto. Le Aquile dell'Illustriss. Casa Grassi,

che per longa serie di Secoli scorsi hanno sempre ò spiegati gloriosi vanni sovra i Campi di Marte, ò fermate Religiose pupille à i raggi del Sole, nel bianco, e nel nero, che mostrano, additano, che sanno vgualmente assistere à quel Gioue, che dispensa le gratie, e che i fulmini auuenta. Giudicherò d'essermi à sufficienza disimpegnato da ogni rincontro, & assicurato da ogni Duello, se haurò meritata la sorte d'impetrare l'honore Stimatissimo del Patrocinio di V. S. Illustriss. la cui autorità può difendermi da qualsiuoglia critico pericolo, col solo permettere, ch'io possa portare, come con humilissima riuerenza la supplico, il titolo, che mi dichiari

Di V. S. Illustriss. e Reuerendiss.

Bologna li 29. Maggio 1672.

Humil. e Diuotiss. Seru. Obligatiss.

Gioseppe Antonio Dauico.

A chi legge.

LEggi, & ammira insieme, i sforzi d'vn Paterno zelo di sì Glorioso Monarca in custodire il suo diletto Gregge dalla ferocia vmana. Procura, e forzati di conseruare la Pace, tanto cara à Dio, e necessaria per lo stabilimento di più vera Perfettione: ama il tuo

nemico, come te ſteſſo, ne badare ad ogni vil puntura di pulce, ſicuro di conſeguirne larga mercede dal Cielo; motiui ſomminiſtrati al Traduttore del preſente Eſemplare.

E viui felice.

EDIT-

EDITTO

Del Rè Christianissimo

LVIGI XIV.

Contro gli Duelli, e Rincontri.

VIGI per la gratia di Dio, Rè di Francia, e di Nauara, à tutti gli presenti, e futuri: Salute. Noi stimiamo non potersi più efficacemente implorare le gratie, e Benedittioni del Cielo sopra di Noi, e sopra i nostri Stati, che col dar principio alle nostre Attioni nell'entrare della nostra Maggioranza, cō vna costante, e seuera oppositione per togliere i perniciosi disordini de' Duelli, e Combatti-

menti nell' incontrarsi; l' vso de' quali è non solamente contrario, e ripugnante alle Leggi della Religione Christiana, & alle nostre, ma molto dannoso à i nostri Sudditi, e specialmente alla nostra Nobiltà, la conseruatione della quale ci è tanto à Cuore, quanto è importante allo Stato. Et se bene, ad imitazione de i Rè nostri predecessori, habbiamo fatto ogni possibile dopo la nostra successione à questa Corona, per reprimere vn' male, i di cui effetti sono così funesti al publico, & alle principali famiglie del nostro Regno, hauendo prohibito con diuersi Editti, Dichiarationi, e Regolamẽti, e sotto pene grandi, tutti gli Combattimenti personali, e singolari, & altri incontri trà nostri Sudditi, per qual si voglia causa, ò pretesto, che possano intraprendersi; nulladimeno queste nostre diligenze non hanno altrimente sortito quell' effetto, che sperauamo vedendo (non senza sentire vn' estremo dispiacere) che à causa de' desordini intestini seguiti doppo alcuni anni, (quali habbiamo felicemente sopiti, e massime col mezzo d' vna via dolce, che ci è bisogna-

to essercitare, durante la nostra Minorità) si sia questa licenza, & abuso à tal segno accresciuta, che al certo si renderebbe irremediabile, se non pigliassimo vna ferma rissolutione, come facciamo al presente, d'impedire con vna Giustizia più che seuera, e per tutte le vie ragioneuoli le contrauentioni fatte à i nostri Editti, & Ordini, in vna materia di sì gran consequenza. A queste Cause, & altre buone, e grandi cõsiderationi, che ci muouono in questo particolare, per sentimento del nostro Conseglio, in cui trouauansi la Regina nostra honoratissima Signora, e Madre, il nostro carissimo, & amatissimo Zio il Duca d'Orleãs, i nostri carissimi, & amatissimi Cugini gli Principi di Condè, e di Conty, & altri Principi, Duchi, e Pari, & Officiali della nostra Corona, e Principali del detto nostro Conseglio; e doppo essere stato esaminato ciò, che i nostri carissimi, & amatissimi Cugini gli Marescialli di Frãcia, quali si sono raunati più volte per questo affare, atteso l'espresso nostro commando, ci hanno rappresentate alcune cause di tal licenza, & alcuni mez-

zi di reprimerla, e rẽderla fiacca in auenire: Habbiamo dunque (con rinouare le prohibitioni publicate con gl' Editti, & Ordini de i Rè noſtri predeceſſori, e coll'aggiongerui ciò, che habbiamo ſtimato neceſſario, ſenza punto riuocargli, ò annullargli) Detto, dichiarato, determinato, & ordinato; Diciamo, dichiariamo, determiniamo, & ordiniamo col noſtro preſente Editto, perpetuo, & irreuocabile, vogliamo, & ci piace, ciò, che ſegue.

I.

Primieramente Noi eſſortiamo tutti gli noſtri Sudditi, e gli commandiamo di viuere per l'auenire l'vn l'altro in Pace, eſſendo l'vnione, e la Concordia neceſſaria per la conſeruatione delle loro famiglie, e dello Stato, ſotto pena d'incorrere il noſtro Sdegno, & il gaſtigo eſſemplare: Gli ordiniamo parimente d'hauerſi il douuto riſpetto à ciaſcheduno ſecondo la loro qualità, dignità, e poſto, e di cooperare vicendeuolmente gl'vni co' gl'altri in tutto quello, che dipenderà da eſſi per preuenire ogni differenze, altercationi, ò querele, princi-

pal-

palmente quelle che poteſſero cauſare il fine vietato: col communicarſi ſinceramente ambe le parti, i lumi, e cauſe neceſſarie toccanti le doglianze, e male ſodisfattioni, che poteſſero naſcere trà eſſi, & con queſto impedire, che non ſi venga alle mani in qualſiuoglia modo; dichiarando, che riputeremo queſta ſorte di procedere per vn' effetto d' vbbidienza douutaci, e che viene da Noi tenuta più conforme alle maſſime del vero Onore, al pari di quelle del Chriſtianeſimo, non potendoſi alcun diſpenſare da queſta mutua Carità, ſenza contrauenire ai Commandamenti di Dio, come alli noſtri.

I I.

E come non vi è coſa così honeſta, ne che guadagni maggiormente l' affetto del publico, e de' particolari, che il troncare, & iſmorzare i corſi delle queſtioni nel loro naſcimento: Ordiniamo à gli noſtri cariſſimi, & amatiſſimi Cugini gli Mareſcialli di Francia, & alli Gouernatori, e noſtri Luogotenenti generali nelle noſtre Prouincie d' impiegarſi eſſi medeſimi con ogni ſtudio, & inceſſantemen-

mente per terminare tutte le differenze,che potranno nascere frà nostri Sudditi, in quei migliori modi,che sapranno,e secondo la loro facoltà concessagli nelli Editti, & Ordinanze de i Rè nostri predecessori. In oltre concediamo alli detti nostri Cugini di sostituire in Ciascheduno Balliaggio del nostro Regno vno,ouero più Gentilhuomini,secondo il Distretto di esso, che siano di qualità, d'anni, & esperienza, che si ricerca per riceuer gl'auuisi intorno le differenze, che nasceranno frà Gentilhuomini,genti di guerra, & altri nostri Sudditi, & inuiargli alli detti nostri Cugini gli Marescialli di Francia, ò al più vecchio di essi, ouero alli Gouernatori,e nostri Luogotenenti generali,ne'gouerni delle nostre Prouincie quando vi si troueranno di persona; e concediamo licenza,e facoltà à i detti Gentilhuomini, à quali sarà stata commessa la briga,di far comparire auanti di essi in absenza de'sudetti Gouernatori, e Luogotenenti generali, tutti quelli, che haueranno qualche differenza per aggiustargli, ò pure inuiargli alli sudetti nostri Cugini gli Mare-

re-

refcialli di Francia, in cafo, che l'vna delle parti rimanga mal fodisfatta coll' accomodamento di detti Gentilhuomini: Per quefto fine efpreffamēte ingiongiamo à tutti gli Preuofti de' Marefcialli, Vicebally, Gouernatori, loro Luogotenenti, Caporali, Notari, & Arcieri d'vbbidire prontamente, e fedelmente, fotto pena della fofpenfione delle loro Cariche, & della priuatione de' loro ftipendij, à detti Gentilhuomini delegati intorno il fatto di fimili differenze; ò perche fia di mifteri il citare quelli, che haueranno hauute querele infieme, conftituendogli prigioni, con fequeftrare, e defcriuere i loro beni, ò pure per venire ad ogni altro atto neceffario per impedire, che non fegua difordine, in efecutione de gli Ordini di detti Gentilhuomini eletti à quefto effetto, il tutto à cofto, e fpefe delle Parti.

III.

Dichiariamo inoltre, che tutti quelli, che affifteranno, ò fi rincōtreranno (bēche inopinatamente) ne' luoghi oue feguiranno oltraggi in materia d' Onore, fiafi per rapporti, ò parole ingiuriofe, ò

pure

pure per mancamento di parola data, ò promessa, mentite, colpi di mano, & altri dispetti, di qual si voglia loro natura; siano in auenire tenuti di darne auuiso alli nostri Cugini gli Marescialli di Frãcia, ouero alli Gouernatori, Luogotenenti generali delle Prouincie; ò pure alli Gentilhuomini à qualli sarà stata commessa la cura dalli medesimi Marescialli, sotto pena d'essere riputati complici delle sudette offese, e d'essere processati; come che vi habbiano tacitamente contribuito; non hauendo fatto il loro douere per impedire i sinistri auuenimenti: Vogliamo similmente, & ci piace, che tutti quelli à quali sarà noto qualche principio di querela, & inimicitie, cagionate per dispute, ò altercationi, che per altro fossero in punto d'essere discusse frà Gentilhuomini, per qualche interesse d'importanza, siano obligati per l'auenire d'auuertirne detti nostri Cugini gli Marescialli di Francia, ò gli Gouernatori, e nostri Luogotenenti generali nelle nostre Prouincie, ouero in loro absenza gli Gentilhuomini eletti ne' Balliaggi, accio ch'essi impedisca-

sca-

ſcano con ogni loro potere, che le Parti
non eſcano dalle vie Ciuili,& ordinarie,
col paſſare poi à quelle di fatto.

I V.

Quando gli ſudetti noſtri Cugini gli
Mareſcialli di Francia,Gouernatori,no-
ſtri Luogotenenti generali nelle noſtre
Prouincie,ouero gli Gẽtilhuomini elet-
ti haueranno hauuto auuiſo di qualche
differenza nata frà Gentilhuomini: e trà
tutti quelli,che fanno profeſſione d'Ar-
mi nel noſtro Regno,e Dittione ſogget-
ta alla noſtra vbbidienza, quali proce-
dendo con parole oltraggioſe, ò altra
coſa toccante l'Onore, parerà, che poſ-
ſano portarſi à qualche ſtraordinario ri-
ſentimento, faranno incontinente inti-
mare alle Parti di non farſi alcuna peti-
tione di fatto, col paſſare alla Disfida,
direttamente, ò indirettamente;col co-
ſtringergli ſenza dilatione à comparire
auanti di eſſi per quiui rappacificarſi; e
ſe ſi dubbita, eſſere le Parti di maniera
turbate, & ardite, che non portino il
douuto riſpetto,e facciano la ſtima,che
ſi conuiene à i loro ordini; gli ſpediran-
no incontinente Arcieri, e Guardie del
Con-

Conteſtabile, e Mareſcialli di Francia, acciò piglino poſto in caſa loro, à coſto, e ſpeſe di dette Parti, ſin tanto, che ſi ſiano portate auanti di eſſi. Il che ſi praticherà ſimilmente da i noſtri Gouernatori, e Luogotenenti generali nelle noſtre Prouincie nel diſtretto de'loro Gouerni, e Cariche, col far citare à cõparire auanti di eſſi quelli, che haueranno hauuto contraſti, ò pure gli manderanno le loro Guardie, ò qualche altre perſone, quali non ſi ſcoſteranno da eſſi per impedire, che non ſi portino à Duellare: Dando piena autorità alli Gentilhuomini eletti in ciaſchedun Balliaggio d'eſercitare in abſenza de i Mareſcialli di Francia, Gouernatori, e Luogotenenti generali nelle Prouincie, la loro autorità contro gli querelanti, con far ſeruire in luogo de'Preuoſti de i Mareſcialli, i ſuoi Luogotenenti, & Arcieri per l'eſecutione de'loro Ordini.

V.

Quelli, che haueranno hauuti contraſti eſſendo comparſi auanti i noſtri Cugini gli Mareſcialli di Francia, ò auanti gli Gouernatori, e noſtri Luogotenenti

ge-

generali nelle nostre Prouincie, ò purè in loro absenza presentatisi à detti Gentilhuomini, se constarà di qualche ingiuria atroce, la quale sia stata fatta con vantaggio di premeditato disegno, & à bello studio: Vogliamo, & intendiamo, che la Parte offesa ne riceua vna Riparatione, e sodisfattione così auantagiosa, che ne resti totalmente contenta, confirmando in tanto in tutto, e per tutto, col presente Editto, l'autorità data dalli defonti Rè nostri honoratissimi, Auo, e Padre, à detti nostri Cugini gli Marescialli di Francia, di giudicare, e decidere con assoluta potestà tutte le differenze, che concernano il Ponto d'Onore, e riparatione d'offese, ò che succeda, nella nostra Corte, ò in qual si voglia altro luogo delle nostre Prouincie, doue si trouerannо, concedendo la medesima facoltà alli Gouernatori, e Luogotenenti generali, che gli è stata data per il medesimo fine, ciascheduno nella Giurisdittione della sua Carica.

VI.

E perche si commettono alle volte offese sì importanti all'Onore, che non so-

ſolamente le perſone, che le riceuono, ne reſtano punte, mà ancora manifeſtamente violato il riſpetto douuto alle Noſtre Leggi,& Ordini. Vogliamo,che quelli, che ſaranno incorſi in ſimili delitti, oltre le ſodisfattioni ordinate, ſecondo la cõditione delle perſone reſtate offeſe,ſiano condannati da detti Giudici del Ponto d' Onore, à ſoffrire prigioni, bandi, e pene. Conſiderando di più; che non vi è coſa più irragioneuole, ne che maggiormente ripugni alla vera profeſſione d' Onore, che gli oltraggi, che poteſſero naſcere, ò à cauſa di qualche intereſſe ciuile,ò per qualche lite, che poteſſe agitarſi auanti gli Giudici ordinarij; Vogliamo, che nelli aggiuſtameuti d' offeſe nate da ſimili cauſe, i detti Giudici del Ponto d' Onore, vſino tutto quel Rigore, che gli parerà cõueniente,per ſodisfattione della Parte offeſa, e che per la reparatione della noſtra Autorità violata, ordinino, ò la prigionia per lo ſpatio di trè meſi,ò meno, ò pure l'eſiglio per altretanto tempo,da i luoghi oue l'offenſore farà la ſua dimora, ò lo condannino ad eſſer priuo

del-

delle sue entrate per vn'anno, ò duoi per la causa litigata, d'applicarsi all'Hospitale della Città, doue si formerà il processo.

V I I.

E nascendo bene spesso dispute frà Gentilhuomini per causa di Caccie, Dritti Onorifici di Chiese, & altre Preeminenze di Feudi, e Signorie, hauendo simili casi correlatione col Ponto d'Onore: Vogliamo, & intendiamo, che detti nostri Cugini gli Marescialli di Francia, Gouernatori, ouero i nostri Luogotenenti generali nelle nostre Prouincie, e Gentilhuomini destinati ne' Balliaggi, impieghino tutte le loro forze, acciò costringhino le Parti à rimettersi, e stare à gli Arbitri, i quali insieme con gli sudetti diano la sentenza, senza veruna cõsignatione, che riguardi il fondamento di tali differenze, con licenza d'appellarsi alle nostre Corti del Parlamento, quando l'vna delle Parti si crederà aggrauata colla sentenza data da gli Arbitri.

V I I I.

In caso, che vn Gentilhuomo ricusi,

ò di-

ò diferifca, senza causa legitima, d'vbbidire alli ordini de' nostri Cugini gli Marescialli di Francia, ò à quelli d'altri Giudici del Ponto d'Onore, si come sarebbe di comparire auanti di essi, all' hor che per vn'atto espresso gli sarà stato intimato in persona, ouero alla sua casa, & anco quando non hauerà vbbidito al bando fulminato contro di lui; gli conuerrà irremissibilmente comparire finito il tempo prefissogli da detti Giudici, al che doueranno constringerlo, ò col mandare Guardie in sua casa, ò col metterlo prigione, il che si doucrà diligentemente esequire dalli Preuosti dè' nostri Cugini gli Marescialli di Francia, Vice Baily, Gouernatori, loro Luogotenenti, Caporali, Arcieri, sotto pena della sospensione delle loro Cariche, e priuatione del lor soldo, secondo gli ordini di detti Giudici, il tutto à costo, e spese della Parte disubbidiente. E se detti Preuosti, Vice Bally, Gouernatori, loro Luogotenenti, Caporali, & Arcieri non potranno fargli prigioni, sequestreranno, e descriueranno tutte l'entrate del detto esigliato, e che

non

non hauerà vbbidito, d'applicarsi, & appropriarsi tutto il tempo della contumacia; cioè la metà all'Hospitale della Città, doue sarà Parlamento stabile, e l'altra metà all'Hospitale del luogo, doue si troua Seggio Reale nella Giurisdittione del cui Parlamento, ò Seggio Reale si troueranno i beni, e facoltà del bandito, affinche aiutandosi l'vn l'altro nel procedere contro di lui, l'vno possa dar consiglio, con addurne le proue, e l'altro interporre la Nostra Autorità per quella della Giustitia, per effetto della nostra intentione, & in caso, che vi fossero debiti anteriori, che impedissero la riscossione di tali rendite applicate à profitto di detti Hospitali, la somma à quel segno, che potrà ascendere, valerà per vn debito hippotecato sopra tutti li beni, mobili, & immobili dell'esigliato, per quiui pagarsi, e reintegrarsi nel suo ordine, dal giorno della condanna, che si fulminerà contro di lui.

I X.

Ordiniamo di più in conseguenza della nostra Dichiaratione dell' anno

1646.

1646. publicata, e registrata nella Corte del Parlamento, che quelli à' quali saranno state mandate guardie de' nostri Cugini gli Marescialli di Frācia, Gouernatori, Luogotenenti generali nelle Prouincie, ò di detti Gentilhuomini eletti, e che se ne saranno sottratti in qual si voglia maniera, siano puniti cō rigore, e nō possano più essere ammessi all'aggiustamento sopra il Ponto d'Onore, che i colpeuoli, per hauer forzata la detta Guardia, non si siano costituiti prigioni, ò che à requisitione del Procuratore del Contestabile, e de' delegati da gl' altri Marescialli di Francia, non gli sia prima stato fatto il processo, secondo le forme, che si ricercano nelli nostri Ordini. Vogliamo, e ci piace, che alla semplice depositione, ò relatione delle Guardie inuiate à pigliar posto nelle loro case, senz' altra informatione, si decreti contro di loro ad arbitrio di detti delegati, e gli sia fatto sommariamente il processo.

X.

E se bene par grande la cura, che ci pigliamo dell' Onore, e Riputatione

dell a nostra Nobiltà, atteso il contenuto negli Articoli precedenti, e la diligente ricerca, che facciamo de' modi, e mezzi più proportionati per distruggere le Risse nel loro nascimento, e rigettare sopra gli offensori lo biasmo, e la vergogna, che meritano, nulladimeno temendo, che non si trouino ancora Genti così mal nate, e sfrontate, che habbiano ardire di contrauenire alle Nostre Voluntadi, sì espressamente spiegate, e che presumano d'hauer ragione col cercare di vendicarsi; Vogliamo, & ordiniamo, che colui, che stimatosi offeso sfiderà à Duello chi si sia, resti sicuro d'hauer persa ogni speranza di sodisfattione intorno l'offesa pretesa, e che sia esigliato dalla nostra Corte, e dalla sua Patria per lo spatio di duoi anni almeno, sia sospeso da ogni sua Carica, e resti priuo dell'entrate di essa per trè anni, ò stia prigione sei mesi intieri, e sia condannato in vna pena pecuniaria, à beneficio dell'Hospitale del luogo oue habita, ò della Città più vicina; qual somma non potrà essere di minor valore, che della quarta parte

delle sue facoltà d'vn'anno. Concedendo à qual si voglia Giudice d'aumentare le dette pene, secondo, che le conditioni delle persone, i motiui delle querele, come sarebbe liti agitate, ò altri interessi ciuili, difese, e guardie forzate, e rotte, le circostanze de' luoghi, e de' tempi, renderanno la sfida più punibile. Che se colui, che viene sfidato, in luogo di non accettar l'inuito, e di darne parte alli nostri Cugini gli Marescialli di Francia, ouero alli Gouernatori nostri Luogotenenti generali nelle nostre Prouincie, & alli Gentilhuomini delegati, come gli comandiamo di fare, si trasferisca nel luogo assegnatogli, ò si sforzi per tal'effetto, sia punito de' medesimi castighi, e pene di quello che hauerà chiamato à Duello.

X I.

E si come oltre l'Infamia, e contumacia, che doueranno incorrere quelli, che manderanno Cartelli di Sfida, si troua ancora certa sorte di persone, che meritano duplicato il castigo, e la commune censura, all'hor che si dolgono di quelli, che sono suoi Benefat-

tori, Superiori, ò Signori, & perſone di comando, conſiderate per la loro Qualità, e Carica, e particolarmente quando le differenze naſcono per atti d'vbbidienza, à cui la Conditione, Carica, ò Impiego ſubalterno gli hanno reſi ſoggetti, ouero per qualche caſtigo, che gli è conuenuto ſoffrire, ſecondo l'autorità di quelli, che poſſono ſottomettergli; conſiderando, che non vi è coſa più neceſſaria per il mantenimenmento della diſciplina (anco trà quelli che fanno profeſſione d'Armi) quanto che il riſpetto douuto à chi gli comanda. Vogliamo, & ordiniamo, che tutti quelli, che ſi abbandoneranno in queſti Eccеſſi, e che particolarmente chiametanno à Duello i loro Capi, ò altri, che hanno, Ius, di comandargli, reſtino priui, e ſoſpeſi delle loro Cariche, e di tutte l'entrate di eſſe, lo ſpazio di ſei anni, che ſiano eſigliati dalla noſtra Corte, e dalle lor Patrie per quattro anni, e tenuti prigioni per vn' anno intiero, e condannati à pagare vna penna all'Hoſpitale de' luoghi, ò de' più vicini, qual pena non potrà eſſere di minor valore,

che della metà delle loro entrate. Commandiamo inoltre espressamente à detti nostri Cugini gli Marescialli di Francia, e specialmente alli Generali delle Armi (nelle quali simil disordine è più frequente, che in alcun altro luogo per l'esatta, e seuera esecutione del presente articolo). Che se gli Capi,& Officiali, Superiori, e Signori, che saranno chiamati à Duello accettino la disfida, e si pongano in istato di sodisfare à chi si chiama: siano puniti co' medesimi castighi, e vigore di bando, sospensione dalle loro Cariche, entrate di esse, con soggiacere à prigioni, e pene specificate di sopra; senza poterne essere dispensati, per qual si voglia instanza, ò suppliche, che chi ci facciano.

X I I.

Se quelli à quali saremo stati costretti di leuare le loro Cariche per li casi di sopra mentionati, se ne risentiranno cõtro di quelli à quali l' haueremo conferite col sfidargli, ò necessitargli al combattimento loro medesimi, ò col mezzo d'altre persone per rincontro, ò in altra maniera: Vogliamo, ch' essi, e

che

che quelli de'quali si saranno seruiti siano degradati di Nobiltà, spogliati per sempre delle loro Cariche, banditi dalla Corte, e da i loro Paesi per sei anni, ouero tenuti prigioni per doi anni intieri; condennati à pagare alli Hospitali, come si è detto, l'entrate de'suoi beni di trè anni, senza speranza di poter essere liberati da dette pene: e che generalmente tutti quelli, che caderanno per la seconda volta in contumacia, col violare il presente Editto, prouocando à Duello, e particolarmente quelli, che si saranno seruiti de' secondi per portare i loro Cartelli: che siano puniti de medesimi castighi, e pene d'Infamia, priui delle Cariche, esigliati, fatti prigioni, & simili rigori, benche non ne fosse seguito alcun combattimento.

X I I I.

Se contro le prohibitioni accennate col presente Editto, quello, che Sfida, e lo Sfidato si portassero all'attuale Certame: Vogliamo, & ordiniamo, che se bene non vi fosse rimasto alcuno d'essi morto, ò ferito, non si resti di fare il processo criminale, e straordinario contro

 di

di loro;onde ſenza remiſſione vengano condannati à morte. Che tutti li loro beni mobili, & immobili gli ſiano confiſcati, & il terzo di eſſi d'applicarſi all' Hoſpitale della Città, doue è il Parlamento, nella giuriſdittione del quale ſarà ſtato commeſſo il delitto, & vnitamente da diſtribuirſi all' Hoſpitale del Seggio Reale il più vicino al luogo del ſeguito misfatto; e gli duoi altri terzi vadano tanto per le ſpeſe della cattura, e nella Giuſtitia, come nel reſto ſecondo, che i Giudici ſtimeranno conueneuole d'aggiudicarſi alle mogli,e figlij, ſe ve ne foſſero,per il loro ſoſtentamento, e vitto, (loro vita durante ſolamente.) Che ſe il delitto è ſtato commeſſo nelle Prouincie, oue la Confiſcatione non hà luogo; Vogliamo, & intendiamo, che in luogo della detta Confiſcatione ſi prenda ſopra i beni di detti colpeuoli à beneficio di detti Hoſpitali, vna ſomma, il di cui valore, non potrà eſſer meno, che il terzo de' beni de' criminali. Ordiniamo, & ingiõgiamo à i Procuratori generali, loro ſoſtituti, & à quelli che haueranno l'amminiſtratione di det-

detti Hoſpitali di fare ogni douuta diligenza, e perquiſitione per la notitia delle dette ſomme, e confiſcationi, per le quali ſi potrà procedere per lo ſpazio di vinti anni, abenche non faceſſero alcun tentatiuo con cui poteſſero prolongare l'effetto, quali ſomme, & confiſcationi, nõ potranno eſſere condonnate, nè diuertite per qual ſi voglia cauſa, ò preteſto: Derogando con il preſente Editto à tutte le lettere, che poteſſimo mai concedere per queſto effetto, à quali Noi prohibiamo d' hauerſi alcun riguardo, come eſſendo ſtate ottenute per ſorpreſe, e contro la noſtra intentione. Che ſe alcuno de' Combattenti, ouero tutti due reſtaſſero morti; Vogliamo, & ordiniamo, che ſi facci il proceſſo criminale contro la memoria de defonti, come contro Criminali di Leſa Maeſtà Diuina, & Vmana. Che i loro corpi ſiano priui di ſepoltura; prohibendo à tutti gli Curati, e loro Vicarij, & altri Eccleſiaſtici, di ſepelirgli, ne permettere che ſiano ſepolti in terra Santa, confiſcando in oltre (come di ſopra) tutti i loro beni, mobili, & immobili; &

in quanto al ſopravuiuente, che haueſſe vcciſo, oltre la confiſcatione di tutti gli ſuoi beni, douerà irremiſſibilmente eſſere punito di morte, ſecondo la diſpoſitione delli noſtri Ordini.

X I V.

Ancorche noi ſperiamo, che per l'auenire tutti gli noſtri Sudditi ſi aſterranno di cadere nelle pene, e prohibitioni, sì giuſtamente ordinate contro gli Duelli, ad ogni modo ſe ve ne foſſero sì temerari, ch'haueſſero ardire di contrauenire alle noſtre Volontà, non ſolamente con farſi ragione da ſe ſteſſi, mà coll'impegnare, e tirare altri nelle loro querele; e riſentimenti de'Secondi, e Terzi, ò altro maggior numero di perſone, il che non può naſcere, che per cauſa d'vna Codardia artificioſa che gli obliglii à cercare la ſicurezza, che gli biſogna (ſecondo la propria fiacchezza) col mezzo, e coraggio altrui; Vogliamo, che tutti quelli, che ſaranno colpeuoli d'vn misfatto, sì Criminale, e d'vna sì vergognoſa contrauentione del preſente Editto; ſiano irremiſſibilmente puniti di Morte, abenche non vi foſſe reſta-

to alcun ferito, ò vcciſo ne' loro Duelli ſpalleggiati da' ſecondi. Che tutti gli ſuoi beni ſiano confiſcati, come di ſopra. Che le loro Armi ſiano affumicate, e fatte in pezzi publicamente dal Carnefice. Che ſiano degradati di Nobiltà, e dichiarati con tutti i loro diſcendenti Villani, & incapaci di poſſedere già mai alcuna Carica, ſenza, che Noi, ne i Rè noſtri Succeſſori gli poſſino rimettere, ne leuargli la Nota d'Infamia, in cui ſaranno giuſtamente incorſi, così coll'infrattione del preſente Editto, che per cauſa del loro vile artificio; non oſtante qual ſi vogliano Lettere di Gratia, & abbollitioni, che poteſſero ottenere da Noi, prohibendo però à tutti gli Giudici d'hauerui alcun riguardo. E ſi come non ſi può dare caſtigo per grande, che ſi ſia, che vaglia à punire baſteuolmente quelli, che s'impegnano sì leggermente, e Criminalmente in riſentimenti d'offeſe, doue non hanno alcuna parte, in luogo più toſto di procurare l'aggiuſtamento per la conſeruatione, e ſodisfattione de' ſuoi Amici, e non di tentare la vendetta per ſtra-

 de,

de, e mezzi così lontani dal vero valore, e coraggio, come sono dalla Carità, & Amicitia Christiana: Vogliamo, che tutti quelli, che incorreranno nel Delitto di far l'Vfficio di Secondi, ò Terzi, siano castigati con le medesime pene, che habbiamo ordinate, contro di quelli, che ve l'impiegheranno.

X V.

Mà perche si trouano persone nate bassamente, & ignobili, senza mai hauer cinta spada, che insolentiscono à segno di chiamare à Duello Gentilhuomini, i quali ricusando l'inuito à causa della loro Nascita, violentano gli medesimi, e mettono in ballo contro di quelli, che hanno prouocati, altri Gentilhuomini, dal che bene spesso nè succedono assassinamenti, tanto più detestabili, quanto che deriuano da vna causa abietta, e vile: Vogliamo, & ordiniamo, che in euento di simile richiesta, e sfida, e specialmente se ne segue qualche gran ferita, ò morte di detti Ignobili, e Villani, conuinti d'hauer causato, e cooperato à simile disordine; che siano senza remissione alcuna impiccati, e strozza-

ti, e tutti i loro beni mobili, & immobili confiscati, con applicarsi duoi terzi alli Hospitali de' luoghi, ouero alli più vicini, e l'altro terzo serua per le spese fatte dalla Giustitia, e per sostentamento di Vedoue, ò Figli de i defonti, se ve ne fossero alcuni; concedendo di più alli Giudici delle medesime cause di estrahere quella ricompensa dalli beni confiscati, che gli parerà ragioneuole à profitto di quelli, che ne haueranno data la denontia, e scoperti detti casi; affinche trattandosi d'vn delitto sì attroce, ciascheduno venga inuitato alla denoncia di esso: & in quanto alli Gentilhuomini, che si saranno battuti in tale guisa per pretesti, e contro persone indegne: Vogliamo, che soggiacino alle medesime pene, che habbiamo ordinate contro de' Secondi, se vi si può mettere le mani adosso, altrimente si procederà contro di essi, come fuggitiui, e contumaci, seguendo il rigore delle ordinanze.

XVI.

Vogliamo, che tutti quelli, che porteranno à bello studio Cartelli di Sfida,

ò che condurranno ne' luoghi de' Duelli, ò Rincontri, come sarebbe: Lachè, ò altri domestici; che siano puniti di Frusta, e Marcati col Fiore di Giglio per la prima volta, e dell' Esilio, e Galera in perpetuo se ricascano nel medesimo delitto, senza, che le Corti Sourane, ò altri Giudici habbino alcun riguardo alle gratie, ò remissioni, che si potessero ottenere in lor fauore: Et in quanto à quelli, che saranno stati Spettatori d'vn Duello, se vi sono portati à posta per questo effetto; Vogliamo, che restino priui per sempre delle Cariche, Dignità, e Pensioni, che possedono, e se non hauessero Carica alcuna, gli sia confiscata la quarta parte de' loro beni, & applicata alli Hospitali. Et essendo stato commesso il delitto in qualche Prouincia, doue la Confiscatione non arriui, che siano condannati à pagare vna pena à profitto di detti Hospitali, la quale non potrà essere di minor valore, che della quarta parte dell' entrate di detti Spettatori, che da Noi si reputano con ragione complici d'vn misfatto tanto abomineuole, già che vi assisto-

ſiſtono in luogo d'opporſi con tutte le loro forze, obligandogli à ciò le Leggi Diuine, & Vmane.

XVII.

Mà perche è ſeguito ſpeſſe volte, che per euitare il rigore delle pene conſtituite con tanti Editti contro Duelli; molti ſi ſono portati cercando l'occaſioni d'incontrarſi, per coprire il diſegno premeditato, che haueuano di batterſi: Vogliamo, & ordiniamo, che quelli, che pretenderanno d'hauer riceuuta qualche offeſa, e che non ne haueranno dato l'auuiſo à detti Giudici del Ponto d'Onore, quali poſcia veranno ad incontrarſi, e batterſi da ſoli, à ſoli, ouero in ſtato pari, e numero, con Armi eguali dall'vna parte, e dall'altra, à piedi, ò à Cauallo, ſiano incorſi nelle medeſime pene, come ſe foſſe vn Duello forr... o. E perche ſi ſono ancora trouat. alcuni de' noſtri Sudditi, quali hauendo hauuto contraſti nel noſtro Regno, & eſſendoſi dati il RANDEZ VOVS, per batterſi fuori di eſſo, ouero nelle Frontiere; hanno con ciò creduto di poterſi mettere à coperto dalle

pene fulminate nelli nostri Editti. Vogliamo, che tutti quelli, che si abuseranno in tal guisa siano processati, tanto ne' proprij beni, durante la loro absenza, come nelle proprie persone, dopo il loro ritorno, come se hauessero contrauenuto al presente Editto in tutta la Giurisdittione, e come se non fossero mai vsciti dalle nostre Prouincie, giudicandogli in oltre tanto più Criminali, e Punibili, quanto, che non possono scusarsi de' primi moti, ò della nouità dell'ingiuria; hauendo essi hauuto gran tempo per raffrenare, e correggere tali sentimenti coll' astenersi da vna vendetta così espressamenta vietata.

XVIII.

Tutte le Leggi per buone, e sante, ch'elle si siano, riescono inutili al publico, quando non vengano vbbidite, & eseguite. Per tal' effetto vogliamo, & commandiamo espressamente alli nostri Cugini gli Marescialli di Francia (à quali appartiene per l'autorità da Noi concessagli, l'hauer cognitione delle contentioni, e risse, per deciderle con-

cer-

cernenti il Ponto d'Onore, e la riputatione de' nostri Sudditi) di prestare il lor braccio con ogni prontezza, e diligenza per l'osseruanza del presente nostro Editto, senza hauerui alcuna Indulgenza, nè di permettere, che per mezzo de' fauori, conuenienza, ò altra strada vi si cóntrauenga in alcuna maniera; non ostante qual si voglino Lettere di Sigillo, e Patenti, & ogni altro commando, che potessero riceuere da Noi: à' quali prohibiamo d' hauer alcun riguardo, per quanto desiderano d'vbbidirci, e compiacerci. E per dar maggior Campo, e facoltà à' detti nostri Cugini gli Marescialli di Francia, d' impedire, e reprimere questa sì sfrenata licenza de' Duelli, e Rincontri; considerando inoltre importare grandemente l'vsar diligenze per la punitione di tali Delitti, e che gli Preuosti de' detti nostri Cugini gli Marescialli, Vice Bally, Vice Gouernatori, e Luogotenenti Criminali di Robacorta, trouandosi il più delle volte à Cauallo per nostro seruitio, potranno essere più pronti, & à proposito in procedere contro i compli-

plici de' Duelli, e Rincontri. Noi in consequenza della nostra dichiaratione verificata nella Corte del Parlamento li 9. di Settembre 1647. con la quale gli habbiamo appoggiata la Giurisditione ordinaria, habbiamo di nuouo commesso, e commettiamo l'essecutione del presente Editto, tanto nel Recinto delle Città, che fuori di esse, alli Officiali del Contestabile, e Marescialli di Francia, Preuosti generali del detto Contestabile dell'Isola di Francia, e delle Monete, & à tutti gli altri Generali, di Prouincie, e particolari, Vice Bally, Vice Gouernatori, e Luogotenenti Criminali di Robacorta, vnitamente con gli Giudici ordinarij, con facoltà di citare à cōparire nelle Corti del Parlamento, dalle quali dipendono; derogando per questo effetto ad ogni Dichiaratione, & Editti contrarij al presente, prohibendo à detti Preuosti d'ingerirsi nel particolare, e cognitione de' Duelli, e Rincontri.

XIX.

E perche il più delle volte succede, che certi Preuosti, Vice Bally, Progouer-

uernatori, e Luogotenenti Criminali di Robacorta sono negligenti nell'esequire gli ordini de' Marescialli di Francia. Vogliamo, & ordiniamo, che se detti Officiali mancheranno d'vbbidire al primo ordine de'medemi Marescialli, ò di vno di loro, & anco d'altri Giudici del Ponto d'Onore, d'intimare à comparire chiunque hauesse hauute querele, acciò comparisca ne'termini presissogli; che siano presi, & arrestati, in caso che facessero resistenza d'vbbidire, e finalmente d'esequire di punto in punto (pretermettendo ogni altro affare) tutto ciò, che gli sarà ordinato da detti Marescialli di Francia, ò dalli giudici sopra il Ponto d'Onore, che siano da medesimi nostri Cugini puniti, & castigati della loro negligenza, colla sospensione delle loro Cariche, e priuatione delle loro prouisioni, quali realmente potranno essere sequestrate, e prese ad ogni semplice ordine de' nostri Cugini, ò di vno di essi, doppo di essere il tutto stato intimato personalmente, ò pure in casa del Tesoriere delle nostre Armate (pro tempore.) Ordiniamo di

più

più à detti Preuosti, Vice Bally, Progouernatori, loro Luogotenenti, & Arcieri, ciascheduno nella loro Giurisdittione, sotto le medesime pene di sospensione, e priuatione delle loro prouisioni; che al solo susurro di qualche combattimento seguito, si debbano transferire immediatamente ne'luoghi per arrestare i contumaci, con fargli prigioni nelle Carceri Reggie, le più vicine al luogo, doue sarà stato cômesso il delitto: Volendo, che per ciascheduna cattura gli sia sborsata la somma di mille, e cinquecento lire da pigliarsi con l'altre spese fatte dalla Giustitia, sopra li beni più stabili, e reali de' malfattori, e che detta somma sia preferita, & anteriore alle confiscationi, e pene ordinate di sopra. E per non tralasciare alcuna cosa, che possa seruire all'esatta, e seuera ricerca de'colpeuoli de'Duelli, e Rincontri; Ingiongiamo espressamente à detti Preuosti, Vice Bally, Vice Gouernatori, Luogotenti Criminali di Robacorta, & altri Officiali del Contestabile, e Marescialli di Francia d'auertire puntualmente di trè in trè mesi li Mare-

ſcialli di Francia, di quelli che contrauerranno al preſente noſtro Editto; accioche ci poſſino informare, e riceuere ſopra di ciò i noſtri Ordini, e commandamenti.

X X.

E perche i Delinquenti per fuggire dalle mani della Giuſtitia ſi ricoueranno per l'ordinario preſſo de'Grandi del Regno. Prohibiamo perciò, e difendiamo eſpreſſamente, à qual ſi voglia perſona di qualità, e conditione che ſi ſia, di dar ricetto ne' loro Pallaggi, ò caſe à quelli, che haueranno contrauenuto al preſente Editto: & in caſo, che vi foſſe alcuno, che loro daſſe ricouero, e che ricuſi di cõſegnarli nelle mani della Giuſtitia, ſubito che ne ſaranno richieſti. Vogliamo, che gli Proceſſi verbali, che ſe ne formeranno, e che verrãno autenticati dalli ſudetti Preuoſti de' Mareſcialli, ò altri Giudici, ſiano incontinente, & irremiſſibilmente inuiati alli Procuratori generali delle Corti del Parlamento, & alli Mareſcialli, acciò che eſſendone Noi ſtati auertiti da eſſi; ordiniamo che rigoroſamente procedino

con

con le pene douute contro di quelli, che proteggono eccessi tanto Criminali.

XXI.

Che se non ostante tutte le diligenze, e studij prescritti nelli Articoli precedẽti, il Credito, & Autorità di persone interessate in simili misfatti n'impedissero le proue, & esecutione col mezzo di minaccie, & artificij. Ordiniamo, che alla semplice requisitione, che sarà fatta da' nostri Procuratori generali, ò loro sostituti, si vengha alla scommunica da fulminarsi dalli Officiali de' Vescoui de' luoghi, secondo le forme Canoniche, contro di quelli, che ricusano di riuelare, ciò che sapranno spettante Duelli, e Rincontri seguiti. Ordiniamo in oltre (in conformità della nostra Dichiaratione fatta l'anno 1646. verificata nella nostra Corte del Parlamento di Parigi) che in auenire gli Preuosti generali nelle Corti del Parlamento, al semplice auuiso, che gli giõgerà di qualche combattimento, facciano la debita perquisitione contro di quelli, che per Fama saranno stati i colpeuoli, e che in virtù di essa ordinino dette Corti senz' altre

pro-

proue, che in quella prefcrittione di tempo, che più gli parerà à propofito, fiano tenuti di conftituirfi prigioni per giuftificarfi, e rifpondere fopra i Quefiti di detti Procuratori generali. E non hauendo fodisfatto in detto tempo à gli Arrefti, che faranno ftati intimati alle loro Cafe; Vogliamo, che fiano dichiarati complici, e conuinti de'cafi imputatigli, e come tali fiano condannati alle pene fulminate nelli noftri Editti. Ingiongendo à detti Procuratori generali di darci ragguaglio delle condanne, che fi faranno, e delle diligenze, che adopraranno per l'efecutione di effe, inuiandone il contenuto al noftro Carifsimo, e Fedelifsimo il Cancelliere di Francia.

XXII.

Vogliamo fimilmẽte, & Ordiniamo, che nè luoghi lontani dalle Città, oue le Corti del Parlamento rifiedono, all hor che dopò tutte le perquifitioni, e diligenze fudette non farà ftato pofsibile di trouare i complici de' Duelli, e Rincontri: refti decretata à requifitione delli eletti da i Procuratori generali, & al femplice auuifo del fatto, la prigionia

nia delli absenti, e che non potendosi hauer nelle mani, in virtù del Decreto, gli siano confiscati tutti li loro beni, e citati à comparire in termine di trè giorni consecutiui, e non presentandosi in detto tempo, se ne dia la contumacia in mano de' Preuosti generali, ouero à i loro delegati, acciò resti aggiudicato l'vtile, senz' altra forma di processo, passato l'ottauo giorno dopo il delitto commesso.

XXIII.

E per impedire le sorprese di quelli, che per impetrare Gratie ci maschererebbero la Verità de' combattimenti seguiti, e ci rappresenterebbero errori commessi, per darci ad intendere, che detti Duelli fossero nati inopinatamente, e causati da querele non preuiste: Ordiniamo, che niuno possa sollecitare la speditione d'alcuna Gratia à Sigillo ne' capi, oue sarà sospetto di Duello, ò Rincontro premeditato, e che si constituischi prima prigione, e sotto la Nostra obedienza, ò si renda nelle principali carceri del Parlamento, nella di cui Giurisdittione sarà seguito il com-

battimento, doue apparendo chiaro, che non habbia in alcuna maniera contrauenuto al presente Editto, e doppo d'essere stati informati dalli nostri Cugini gli Marescialli di Francia, potremo concedergli le Lettere di Remissione, conosciutane la causa.

XXIV.

Tutte le pene contenute nel presente Editto per la punitione de'Trasgressori delle Nostre volontà, sarebbero inutili, e di niun'effetto, se Noi non mantenessimo le Leggi ch'habbiamo stabilite, col mezzo, e motiui d'vna Giustitia, e fermezza inflessibile: A questo fine Giuriamo, e promettiamo in Fede, e Parola di Rè, di non far esente in auenire Persona alcuna per qual si voglia causa, ò cõsideratione, dal Rigore del presente Editto; che non si concederà da Noi alcuna Remissione, Perdono, ò Abolitione à quelli, che si troueranno preuenuti, e complici di detti Misfatti de'Duelli, e Rincontri premeditati. E se alcune ne fossero presẽtate alle nostre Corti Souranc, à quali soli da quì auanti intendiamo s'indrizzino tutte le Remissioni de'

com-

çombattimenti, & assassinamenti. Vogliamo, che non vi habbiano alcun riguardo, non ostante qual si voglia clausola postaui di (Moto proprio) che per altro derogasse, & opponesse incontrario. Prohibiamo espressamente à tutti gli Prencipi, è Signori, d'intercedere presso di Noi, e porgerci alcune suppliche per Colpeuoli di detti Misfatti, e sotto pena d'incorrere il Nostro sdegno. Protestando di nuouo; che nè in Gratia di qual si vogliano Sponsali de Prencipi, ò Prencipessa alcuna del no- Sangue, ne per la Nascita del Delfino, e Prencipi, che potessimo hauere durante il nostro Regno, nè meno per la Ceremonia, e Giubilo vniuersale della Nostra Sacra Coronatione, ne per qual si voglia altra Consideratione generale, ò particolare, che possa nascere: Noi non permetteremo scientemente, che si spedischino alcune lettere contrarie al presente Editto; l'osseruatione del quale habbiamo risoluto Giurare solennemente nel giorno della vicina Nostra Sacra Coronatione, à fine di rendere più autenticata, e più inuiolabile vna Leg-

ge

ge sì Christiana, così Giusta, e tanto necessaria. Comandiamo di più alli nostri Amati, e Fedeli, che formano le Corti del Parlamento Bally, Gouernatori, & à tutti gli Ministri di Giustitia, & Officiali à chi appartiene; ciascheduno secondo il loro Ministero, che facciano Leggere, publicare, registrare, custodire, & osseruare inuiolabilmente il contenuto del presente Editto, senza contrauenire, ne permettere, che vi si contrauenga in alcun modo. Poiche tale è il Nostro gusto, & affinche ciò sia stabile, e fermo all'Eternità habbiamo fatto apporrre il Nostro Sigillo alle presenti Lettere: Saluo sempre il Nostro Dritto, e l'altrui in tutto.

Dato in Parigi l'anno di Gratia 1651. e del Nostro Regno il IX.

L V I G I.

DICHIARATIONE

DEL RE'

CONTRO GLI DVELLI.

VIGI per la Gratia di Dio Rè di Francia, e di Nauarra : A tutti gli presenti, e futuri. Salute. La Cura Paterna, e Christiana, che siamo obligati di pigliarci per la conseruatione della nostra Nobiltà, e di tutti gli nostri Suddiri, che fanno professione d'Armi, hauendoci fatto cercare tutti quei mezzi possibili, che stimauamo più efficaci per impedire, e punire l'vso pernizioso de' Duelli, ci hanno fatto publicare vn nuouo, e più amplo Editto di tutti gli precedenti, acciò fosse letto, publicato, e registrato nel nostro Parlamento in Nostra presenza. Mà come dopo ci è stato rappresentato, che vi era qualche Articolo, la di cui esecutione sarebbe difficile, se non vi si fosse ag-

gion-

gionto qualche punto neceſſario, tanto per l'Amplificatione, che per l'eſplicatione di eſſo, e ſopra tutto in ciò, che riguarda le Condanne, e Confiſcationi, che intendiamo ſiano preſe, ſopra i beni de' Colpeuoli; la riſcoſſione de' quali ſi renderebbe difficile, ſe non vi ſi prouedeſſe con ordini, & eſpreſſioni più preciſe, come ancora non eſſendoui coſa, che poſſa maggiormẽte reprimere queſto diſordine, che di rendere vane tutte le colluſioni, co' quali ſi ſtudierebbe di mettere à coperto, & in ſicuro tutti gli beni de' Colpeuoli, per gli quali è anco neceſſario eſercitare, & eccitare quelle maggiori attiòni Ciuili, che ſarà poſſibile, affinche la loro punitione diu . n-ga più ineuitabile, Noi n'haueremo di nuouo fatto vedere gl' Articoli nel noſtro Conſiglio; oue ſi trouauano la Noſtra Honoratiſſima Signora Madre, gli Noſtri Amatiſſimi Cugini gli Mareſcialli di Francia, molti altri Grandi, e Qualificati Perſonaggi: dall'aſſenſo de' quali, e per la Noſtra certa ſcienza, piena poteſtà, & autorità Reale: Noi habbiamo detto, e dichiarato, diciamo, e di-

chiariamo, vogliamo, e ci piace; che il Nostro Editto contro Duelli si osserui, & esequischi in tutte le Prouincie soggette alla nostra vbbidienza, senz' altra eccettione, e riserua, e quanto alle condanne, e confiscationi, de'quali si è fatta mẽtione nel sudetto Editto. Dichiariamo essere stata, & essere la Nostra intentione, e volontà, che quando vn Gentilhuomo hauerà ricusato, ò differito senz'alcuna causa legitima d' vbbidire alli ordini de' nostri Cugini gli Marescialli di Francia, e che sarà incorso nelle pene, e condanne descritte nell'ottauo Articolo del detto Editto, se ne darà immãtinente auuiso à detti Marescialli, alli Progouernatori generali, ouero à gli loro sostituti, quali saranno tenuti, come quì l'ingiungiamo espressamẽte con le presenti Lettere di procedere contro di esso, con sequestrare i di lui beni ciascheduno nel proprio distretto, & hauerà il suo vigore detto sequestro fino à tanto, che il Delinquente hauerà sodisfatto pienamente, & vbbidito. Et in caso, che trascuri di farlo per spazio di trè mesi doppo spirato il termine, si di-

chia-

chiarino per perſi i frutti, ſenza ſperanza di reſtitutione; che ſi doueranno applicare alli Hoſpitali, come ſi è detto nel medeſimo Articolo, tanto quelli di detti frutti, che ſaranno ſcorſi nel tempo delli trè meſi, quanto quelli, che matureranno doppo, fin che hauerà ſodiſfatto pienamente, & vbbidito: De'quali ſequeſtri, e perdite de'frutti, gli ſoſtituti de' Procuratori generali ne daranno conto à gli Procuratori, & alli noſtri Cugini gli Mareſcialli di Francia. Et in quanto alle condanne, è confiſcationi incorſe coll'attuale misfatto di Sfida, combattimento, ò altro incontro premeditato. NOI ORDINIAMO, & ingiongiamo di nuouo alli Procuratori generali, & à i loro ſoſtituti d'vnirſi ſenza dilatione con gl'Aminiſtratori delli Hoſpitali, à profitto de'quali ſaranno ſtate aggiudicate le dette condanne, e confiſcationi, per pigliarne vna pronta, e reale poſſeſſione. Vogliamo di più, che quello, che Noi ordiniamo à gli Preuoſti de'Noſtri Cugini gli Mareſcialli di Francia per ciaſcheduna cattura, ſi pigli con l'altre ſpeſe fatte dalla Giuſti-

 tia

tia ſopra i beni più liberi, e ſtabili de' colpeuoli, da preferirſi alle confiſcationi, e condanne ſudette, con obligare detti Preuoſti; doppo, che ſaranno ſtati auiſati di qualche Duello, ò Combattimento ſeguito, à portarſi ſenza indugio nel luogo del Certame, con darne piena informatione, & auuiſo alli Procuratori generali, ò à i loro ſoſtituti, come anco alli noſtri Cugini gli Mareſcialli di Francia, onde n'appariſchino le loro diligenze vſate, come douranno: & accioche tutte le frodi, e ſuppoſitioni, che ſi poteſſero tentare per conſeruare i beni de' Colpeuoli, non poſſano produrre alcun'effetto in pregiuditio di dette condanne, e confiſcationi. Difendiamo eſpreſſamente à tutti gli Giudici ſopra Delitto di Sfida, Duello, e Rincontro premeditato d'hauer alcun riguardo à Contratti, Teſtamenti Donationi, altri Atti, ò Diſpoſitioni fraudolenti, che foſſero ſtate fatte da' Contumaci, con Antidate ſuppoſte prima de' Delitti commeſſi. Et in quanto al contenuto del decimoterzo Articolo, intorno la Punitione de' combattenti,

de'

de' quali vi fosse rimasto alcun morto; Concediamo di più à gli Parenti del defonto, che dopo passati trè mesi dal giorno del Delitto commesso di farsi Parte, contro di quello, che vi hauerà vcciso: Et in caso, che lo costringhino sì viuamente, che sia conuinto, & habbia pagato il Fio del misfatto. Gli facciamo dono, e gli rimettiamo la confiscatione de'beni del loro Parente, senza, che sia necessario di spedirgline altre lettere, che le presenti. E perche la Nostra intentione toccante le pene ch'habbiamo ordinate; contro di quelli, che contraueranno al Nostro Editto consiste di rendergli ancora più praticabili, che seuere. Vogliamo, & intendiamo, che le Degradationi di Nobiltà mentionate nel duodecimo, e decimo quinto Articolo; siano Personali, e non habbiano luogo, che contro quelli, che haueranno violato il Nostro Editto, senza, che passino alla loro Posterità; quale non essendo complice del Delitto, non deue ne meno hauer parte nella punitione. E perche il quinto Articolo, che contiene le sodisfattioni, che si

deuono ordinare da i nostri Cugini gli Marescialli di Francia, per le persone offese nell'Onore, pare espresso in termini troppo generali, e che l'espressa protesta fatta molto tempo auanti il nostro vltimo Editto, e l'impegno sottoscritto da molti Gentilhuomini qualificati del nostro Regno, di non accettare in auenire alcuna disfida, richiede, che si prouegga pienamente, e con vantaggio, alla riparatione d'oltraggi, che si potessero fare alla loro riputatione, & à quella di coloro, che per l'auenire s'asteranno di farsene ragione da se stessi, & haueranno più tosto ricorso à quelli ch' habbiamo stabiliti per fargli Giustitia. Vogliamo, e ci piace, che detti nostri Cugini gli Marescialli di Francia s'vnischino continuamente per formare vn Regolamento il più esatto, e distinto, che si potrà, sopra le diuerse sodisfattioni, e riparationi d'Onore, che gli parerà douersi ordinare, secōdo i diuersi gradi d'offese; con constituire vna sorte di Punitione contro gli Aggressori, e sodisfattione all'offeso, che siano sì grandi, e così proportionate all'ingiu-

ria riceuuta, che non ne possa nascere alcuna doglianza, ò nuoua rottura; qual Regolamento si dourà inuiolabilmente practicare, & osseruare in auenire da tutti quelli, che saranno impiegati nelli aggiustamenti di differenze toccanti il Ponto d'Onore, e la Riputatione de Gentilhuomini. IN OLTRE COMANDIAMO alli nostri amati, e fedeli Genti, rappresentanti le nostre Corti del Parlamento, Bally, Gouernatori, & ad ogni altri Capi di Giustitia, & Officiali, à che spettarà, ciaschedu-no nella loro Giurisdittione; Che le presenti Nostre lettere di dichiaratio-ne siano lette, publicate, registrate, custodite, & osseruate inuiolabilmente con il contenuto del presente Editto contro Duelli, verificato nelle dette Nostre Corti, senza permettere, che in conto alcuno vi si contrauenga. Ingiongiamo alli nostri Amati, e Fedeli, Auocati, e Procuratore generale di darui la mano, & auertirci delle contrauentioni, che ne potessero seguire, poiche tale è il Nostro gusto; non ostante altre Ordinationi, e Lettere contrarie à que-

ſto. Et accioche queſta Noſtra riſolutione ſia ferma, e ſtabile à l'eternità; habbiamo fatto apporre il noſtro Sigillo alle preſenti lettere; Saluo, ſempre in altra coſa il Noſtro Dritto, e l'altrui in tutto. Dato in Parigi l' Anno di gratia 1653. E del noſtro Regno l'vndecimo.

LVIGI.

RE-

REGOLAMENTO
DE' SIGNORI
MARESCIALLI
DI FRANCIA.

REGOLAMENTO
DE' SIGNORI
MARESCIALLI
DI FRANCIA,

Toccante le Riparationi d' Offese fra Gentilhuomini per l' Essecutione

DELL' EDITTO
CONTRO
Duelli, e Rincontri.

IN BOLOGNA, M.DC.LXXII.

Per gli Eredi del Barbieri. Con lic.de'Super.

Ad instanza di Gio.Fran.Danico Torrini.

REGOLAMENTO
DE' SIGNORI
MARESCIALLI
DI FRANCIA

Sopra le Diuerse Sodisfattioni, e Riparationi d'Onore.

SOpra ciò, che ci è ſtato comandato per Ordine eſpreſſo del Rè, e particolarmente per la Dichiaratione di Sua Maeſtà cõtro gli Duelli, di vnirſi continuamente per ſtabilire vn Regolamento, il più eſſatto, e diſtinto, che ſi potrà intorno le diuerſe Sodisfattioni, e Riparationi d'Onore, che giudicheremo douerſi ordinare, ſecondo gli diuerſi gradi d'offeſe, e di tal ſorte, che la Punitione, e priuatione contro l'Aggreſſore, e la ſodisfattione dell' offeſo ſiano sì grandi, e così ade-

adequate all'ingiuria riceuuta, che non ne possa nascere alcun lamento, ò nuoua alteratione d' animi: Onde in auuenire sia inuiolabilmente obedito, & osseruato il detto Regolamento da tutti quelli, che saranno impiegati nelli Aggiustamenti di differenze, che toccheranno il Ponto d' Onore, e la Riputatione de' Gentilhuomini. Noi dopo d'hauer viste, & essaminate le Propositioni di molti Gentilhuomini di Qualità di questo Regno, che hanno hauute insieme spesse Conferenze sopra di questo soggetto, in conformità dell' Ordine, che gli è stato dato da Noi, hauendoci poscia rappresentate nella nostra Assemblea le dette Propositioni ridotte in iscritto, e segnate di loro pugno: HABBIAMO, dopo vna matura Deliberatione, concluso gli Articoli seguenti.

I.

Primieramente, che in tutte le occasioni, e soggetti, che possono cagionare contrasti, e risentimenti, niun Gentilhuomo debba stimare cosa contro l'Onore, tutto ciò, che può seruire

uire d' intiera, e fincera chiarezza della Verità.

I I.

Che frà' Gentilhuomini hauendo molti d'effi proteftato folamente, & anco in fcritto di non accettare alcuna forte di Disfida, e di non batterfi giamai in Duello per qualfiuoglia caufa, gli medefimi fiano tanto più tenuti dare à conofcere quefte notizie, altrimente fenza di ciò s'intendino effere immediatamente, e formalmente incorfi nella Contumacia de' loro fcritti, e confeguentemente più degni di Punitione, e biafmo nelli aggiuftamenti delle querele, che nafcerãno per mancamento di chiarezza.

I I I.

Che fe il pretefo offefo è così poco capace di ragione, che non gli bafti, e non fi contenti delle protefte, che gli faranno ftate fatte in buona fede, e che di più voglia obligare colui, dal quale gli parerà effere ftato offefo, à batterfi contro di effo: Quello, che hauerà ricufato il Duello gli potrà rifpondere in quefto fenfo, ò in altro fimile: *Che fi* *ftupi-*

ſtupiſce grandemente, che ſapendo il contenuto dell vltimo Editto del Rè, e particolarmente la Dichiaratione di molti Gentilhuomini, nella quale ſi è publicamente impegnato di non batterſi, non ſi voglia contentare de i chiarori, che gli dà. E che non conſidera, che non può, ne deue dare, ò riceuere alcun luogo per batterſi, nè tampoco aſſegnargli i poſti, doue lo potrebbe incontrare; mà che però non cambiarà punto il ſolito ſuo modo di viuere; E generalmente tutti gl'altri Gentilhuomini potranno riſpondere, che ſe ſaranno attaccati ſi diffenderanno, mà che non credono però, che il loro Onore gli obblighi d'andare à batterſi à ſangue freddo, col contrauenire sì formalmente alli Editti di Sua Maeſtà, alle Leggi della Religione, & alla loro Coſcienza.

I V.

All'hor che ſarà ſeguito qualche contraſto frà' Gentilhuomini, e che alcuni haueranno promeſſo, e ſottoſcritto di non batterſi, & altri nò. Queſti vltimi ſaranno ſempre riputati gli Aggreſſori, quando che non appariſ-

ſchi il contrario, con proue più che euidenti, & eſpreſſe.

V.

E perche ſi potrebbe facilmente preuenire le vie di fatto; ſe Noi, gli Gouernatori, ò Luogotenenti generali delle Prouincie foſſimo informati, & accuratamente auertiti di tutte le cauſe, e principij di diſſenſioni. Habbiamo conſultato, e decretato, in Virtù della Poteſtà dataci nell' vltimo Editto di Sua Maeſtà, di nominare, e commettere ſenza induggio in ciaſchedun Balliaggio, e Gouerni di queſto Regno, vno, ò più Gentilhuomini di Qualità, d'Anni, e di Sapere, che ſi richiede, per riceuere gl' auuiſi delle diſcordie, che naſceranno frà' Gentilhuomini, e di traſmettercegli, ò pure ragguagliarne gli Gouernatori, e Luogotenenti generali delle Prouincie, quando vi riſiederanno: Et accioche ſia generalmente eſſeguito da' detti Gentilhuomini eletti ciò, che ſi è preſcritto nel ſecondo Articolo del ſudetto Editto. Ordiniamo in conformità del medeſimo Editto à tutti gli noſtri Preuoſti,

uosti, Vice Bally, Gouernatori, Luogotenenti Criminali di Robacorta, & altri Officiali de' Marescialli, d'vbbidire prontamente, e fedelmente alli detti Gentilhuomini eletti, per l'essecutione de' loro Ordini.

V I.

E per poter anco essere più diligentemente auuertiti delle differenze, che potessero nascere frà' Gentilhuomini. Dichiariamo in virtù del terzo Articolo del medesimo Editto, che tutti quelli, che si rincontreranno, benche inopinatamente, ne i luoghi, doue si commetteranno offese, siasi per Riporti, Discorsi, ò Parole ingiuriose, ò per mancamento di Parole date, ò per mentite, minaccie, schiaffi, colpi di bastone, ouero altri Oltraggi all'Onore, di qualsiuoglia loro natura, saranno in auenire tenuti d'auuisarci, ò pure informarne gli Gouernatori, ò Luogotenenti Generali delle Prouincie, e Gentilhuomini destinati, sotto pena d'essere riputati complici delle dette offese; e d'essere processati, come che vi habbiano tacitamente contribuito.

E che

E che quelli, che haueranno notizia de Liti, che, per altro fossero in procinto d'essere discusse frà' Gentilhuomini, per qualche interesse d'importanza; saranno parimente obligati in conformità dello stesso terzo Articolo di detto Editto, di auuisarci, ouero auuertirne i nostri Gouernatori, Luogotenenti generali delle Prouincie, e gli Gentilhuomini deputati nelli Balliaggi, à fine che si possa prouedere con i douuti mezzi, che le Parti non eschino dalle vie della Giustitia, per venire à quelle di fatto, e farsi ragione da se medesime.

VII.

E perche in tutte le sorti di offese, che si possono riceuere, è necessario di stabilire alcune regole generali toccanti le sodisfattioni, quali ripareranno sufficientemente l'Onore di quelli, che l'haueranno riceuute, e praticate, già che è più che costante, essere la sola Opinione, che hà stabilita la maggior parte delle Massime del Ponto d'Onore: e considerando Noi, che nelle offese è necessario il vedere, auanti

ti ogni altra Cosa, se sono state commesse senza occasione, e soggetto, e se elleno non sono state rintuzzate con qualche maggior oltraggio, e vendetta più atroce: Dichiariamo però, che in quelle seguite senza causa, e che non saranno state contracambiate, se consisteranno in parole ingiuriose, come di Pazzo, Briccone, Traditore, e simili, si potrà ordinare per pena, che l'offensore stia prigione vn mese intiero, senza che detto tempo possa essere diminuito dal Credito, ò preghiere di chi si sia, ne tampoco per Indulgenza della persona offesa, e che dopo vscito di prigione sia tenuto di dichiararsi coll' Offeso: *Che mal'appropofito, & impertinentemente l hà offeso con parole oltraggiose, quali conosce esßere false, e che glie ne chiama perdono.*

VIII.

Per mentite, e minaccie de' schiaffi, ò bastoni, si ordinarà duoi mesi di carcere, qual tempo non potrà essere abbreuiato, come si è detto di sopra; mà vi bisognerà di più impiegare parole di maggior sodisfattione delle sudet-

dette, e che ſi douranno particolarmente ſpiegare dalli Giudici del Ponto d'Onore.

I X.

Per l'offeſe attuali de' colpi di mano, ò altri ſimili affronti: ſi ordinerà per punitione, che l'offenſore ſoffri la prigione per ſei meſi, il qual tempo non potrà eſſere abbreuiato molto meno di quanto ſi è detto di ſopra, quando però non ne faceſſe inſtanza l'offeſo, e chiedeſſe, che gli foſſe commutata la metà di detto tempo in vna pena, che non potrà eſſere meno di mille, e cinquecento lire d'applicarſi all' Hoſpitale più vicino del luogo, oue habita l'offeſo, qual ſomma dourà sborſarſi prima, che il detto offenſore eſchi di prigione: & anco dopo la di lui libertà, ſi ſottometterà di più à riceuere per mano dell' offeſo colpi ſimili à quelli, che gli haueuà dati, dichiarando con parole in ſcritto: *Che l'hà brutalmente offeſo, e che lo ſupplica di perdonargli, e di ſcordarſi tale offeſa.*

Per

X.

Per gli colpi di bastone, ò simili oltraggi, l'offensore starà prigione lo spazio di vn'anno, il qual tempo non potrà essere moderato, che per sei mesi collo sborso di trè milla lire di condanna, da pagarsi, & applicarsi nel modo detto di sopra. E dopo vscito di carcere chiederà (ginocchione) perdono all'offeso, & in questo stato si sottometterà à riceuere simili percosse, lo ringratiarà humilmente, quando non glie le restituischi, come potrebbe fare, dichiarando in oltre con parole, & in scritto: *Che l'hà offeso villanescamente, che lo supplica di scordarsene, e che se fosse in suo luogo si contentarebbe delle medesime sodisfattioni.*

Et in tutte l'offese di colpi di mano, di bastone, e simili, ò altre ingiurie, si potrà obligare l'offeso di dare il castigo all'offensore con gli medesimi colpi, co' quali sarà stato, battuto, & oltraggiato, non ostante la propria Generosità, che lo impedisce à far simil vendetta: e questo s'intenda solamente in caso, che l'offesa sia creduta sì

atro-

atroce, per le circonstanze, che necessitasse l'offeso à questa estremità.

X I.

All'hor che seguiranno gl' Aggiustamenti ne'Casi sudetti; gli Giudici sopra il Ponto d'Onore potranno ordinare quel numero d'Amici dell'offeso, che loro piacerà, acciò siano presenti, e vedino le sodisfattioni, che saranno state date, e le rendino più note al Publico.

X I I.

Per l'offese, & oltraggi d'Onore, che si faranno ad vn Gentilhuomo per qualche interesse ciuile, ò per qualche lite già pendente auanti de'Giudici ordinarij: Non si douerà altrimente procedere con pari Rigore contro l'offese seguite per tali capi: E quelli à quali sarà stato commesso l'aggiustamento di simili differenze, potranno, oltre le pene specificate di sopra in ogni genere d'offese, ordinare di più l'esiglio per tutto quel tempo, che stimeranno à proposito, dalli luoghi ne'quali l'offensore suol fare sua dimora.

Et in caso, che apparisca manifesta-

mente per altre relationi reali, ò altre proue, che qualche Gentilhuomo si fosse messo in possesso di qualche cosa per violenza, ò per sorpresa. Non si potrà venire ad alcun aggiustamento, benche toccasse il Ponto d'Onore, che la cosa contestata, e dubiosa non sia stata rimessa nel suo pristino stato, come era auanti l'vsurpatione, e sorpresa.

XIII.

E perche oltre le sudette cause di differenze; le parole, che pretendonsi essere state date, e violate, ne producono vn'altra infinità. Noi dichiariamo, che vn Gentilhuomo, à cui sarà stata data parola spettante qualsiuoglia affare, non possa in auenire farui alcun fondamento, ne meno dolersi, che sia stata violata, quando però non gli fosse stata data in scritto, ò in presenza d'vno, ò più Gentilhuomini; & in tal caso tutti gli Gentilhuomini per l'auenire saranno obligati di valersi di simil cautione, non solamente per obedire alli nostri Regolamenti, mà ancora per l'interesse, che ciascuno hà di con-

seruare l'Amicitia di quello, che gli hauerà data la sua parola, e di non douersi dichiarare Aggressore, come sarà riputato in auuenire in qualsiuoglia Cimento, ò Baruffe, che potessero seguire in virtù d' vna parola data senza scritto, e senza testimonij, e che si pretenderà non essere stata mantenuta.

X I V.

Se la parola data in scritto, ò in presenza d'altri Gentilhuomini si trouerà violata; l'interessato sarà tenuto di domandar Giustizia à Noi, ouero alli Gouernatori, e Luogotenenti generali delle nostre Prouincie, ò pure alli Gentilhuomini deputati, e mancando in ciò, sarà riputato Aggressore in tutte le Mischie, che potessero nascere in riguardo della parola violata, come ancora tutti gli testimonij trouatisi presenti, che non ne haueranno dato auuiso, doueranno essere Malleuadori di tutti gli disordini, che ne potessero seguire. E per quello, che spetta alli sudetti mancamenti di parola data: Le Riparationi, e Sodisfattioni saranno

 or-

ordinate secondo l'importanza delle cose.

XV.

Se per rispetto delle presenti, ò altre proue apparisse, che qualche ingiuria sia stata fatta con premeditato disegno, e con vantaggio: NOI DICHIARIAMO, che secondo le Leggi d'Onore, l'offeso potrà procedere contro l'Aggressore, e suoi complici auanti i Giudici ordinarij, come se fosse stato assassinato; e questa sorte di procedere non douerà punto parer strana, già che colui, che offende vn'altro con vantaggio, si rende con tal'attione indegno d'essere trattato da Gentilhuomo; se però la Persona offesa non stimasse meglio il riportarsi al nostro Giuditio, ò à quello delli altri Giudici del Ponto d'Onore, per la propria sodisfattione, e punitione dell'Aggressore, quale senza dubbio deue essere assai più grande, che tutte le precedenti, che non riguardano, che l'offese, che si commettono ne' contrasti, e risse accidentali.

XVI.

Et in caſo, che vn Gentilhuomo ricuſi, ò differiſca d'vbbidire alli noſtri Ordini, ſenz'alcuna legitima cauſa, ouero à quelli d'altri Giudici del Ponto d'Onore, come col preſentarſi auanti di Noi, ò di eſſi, all'hor che gli ſarà ſtato intimato in perſona, ò in ſua caſa, & ancora quando non hauerà pagate le pene ordinate contro di lui: vi ſi douerà irremiſſibilmente preſentare dopo vn certo tempo preſcritto, che gli ſaranno ſtate mandate Guardie in caſa, ò tenuto prigione, in conformità dell'ottauo Articolo di detto Editto. Il che ſi douerà eſattamente eſſequire dalli noſtri Preuoſti, Vice Bally, Gouernatori, Luogotenenti generali di Robacorta, & altri Luogotenenti, Caporali, e Sbirri, de' Mareſcialli: ſotto pena della ſoſpenſione delle loro Cariche, e priuatione delle loro prouigioni; e la detta eſecutione ſi farà à danni, e ſpeſe della Parte diſubbidiente, e che hauerà infranti i noſtri Ordini.

XVII.

Et in Virtù del medeſimo ottauo Articolo di detto Editto. Se gli noſtri Preuoſti, Vice Bally, Gouernatori, Luogotenenti Criminali di Robacorta, & altri Officiali de' Mareſcialli non poteſſero procedere contro de' Colpeuoli col farli prigioni, ſequeſtreranno, e pigliaranno la nota di tutti i loro beni, ne daranno parte alli Procuratori Generali, ouero alli loro Soſtituti, come ſi aſſeriſce nell' vltima Dichiaratione contro i Duelli, per douerſi dett' entrate applicare tutto il tempo della loro contumacia alli Hoſpitali delle Città, doue ſarà Parlamento, nella Giurisdittione del quale ſaranno gli beni de' Diſubbidienti, e Contumaci, vnitamente col' Hoſpitale del Seggio Reale, doue ſimilmente dependeranno, accioche aiutandoſi l' vn l' altro nel procedere contro di eſſi beni: L'vno poſſa darne il ſuo Conſiglio, con addurne le proue, e l'altro valerſi della Giuſtitia, è della piena autorità. Et in caſo, che vi foſſero debiti anteriori, che impediſſero la riſcoſſione dell'entrate cōfiſcate à prò di

det-

detti Hospitali, la somma à quel segno che potrà ascendere detta entrata, diuerrà vn debito hippoteccato sopra tutti gli beni mobili, & immobili del Delinquente, per douersi pagare, e sodisfar nel suo ordine, in conformità del medesimo ottauo Articolo del sudetto Editto.

XVIII.

Se quelli à quali, Noi, ouero altri Giudici del Ponto d'Onore haueremo mandate Guardie nelle loro case per assicurarsi delle loro Persone, se ne saranno sottratti, e suggiti. L'Aggiustamento non potrà seguire se non si constituiscono prigioni, per quiui stare tutto il tempo, che sarà ordinato.

XIX.

E generalmente in tutte l'altre differenze d'Offese, che non sono state toccate, e specificate, essendo infinita la varietà, come sarebbe, se sono state fatte con causa, e se sono state vendicate con qualche vantaggio più atroce: ò pure se per parole ingiuriose, l'offensore si è riscosso, con vna mentita, ò con qualche colpo di mano; Et in vna

pa-

parola, in qualſiuogliano altri incontri inſenſibilmente aggrauanti. NOI RIMETTIAMO alli Giudici del Ponto d' Onore il riſoluere, & ordinare quelle maggiori Punitioni, e Sodisfattioni, che il caſo, e le circoſtanze richiederanno. Eſſortandogli in oltre di far ſempre vna particolare rifleſſione à quello, che ſarà ſtato l' Aggreſſore, & alla Prima Cauſa dell'Offeſa; con inuiarci tutti quelli, che voranno appreſentarci le loro ragioni in eſſecutione del ſecondo Articolo dell' vltimo Editto di ſua Maeſtà. Segnati, e ſottoſcritti: Gli Signori Mareſcialli di Francia.

D' ESTREE, DI GRAMMONT, DELLA MOTTE, DELL' HOSPITALE, DI PLESSIS, DI PERLIN, DI VILLEROY, DI GRANCEY, D' ALBERT, DI CLERAMBAVLT, OVILLET.

IL FINE.